

CIRCOLARE INFORMATIVA

AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Aprile 2018

GRUPPO IVA (DECRETO 6 APRILE 2018)

- Il MEF con il decreto 6 aprile 2018 ha fornito le disposizioni attuative del Gruppo Iva. Il Gruppo Iva è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge Finanziaria 2017.
- Il Gruppo Iva, la cui costituzione risulta opzionale, si caratterizza per il fatto che l'opzione vincola tutti i soggetti per i quali sussistano congiuntamente gli specifici vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa.
- Si differenzia dal regime dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73 del DPR 633/72 in quanto lo stesso rappresenta un autonomo soggetto tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti iva e non soltanto alla liquidazione dell'iva di gruppo.
- Il Gruppo Iva ha infatti un'unica partita Iva e le operazioni all'interno del Gruppo Iva sono irrilevanti ai fini dell'imposta.
- Nelle operazioni con i soggetti terzi deve essere indicato il numero di partita Iva del Gruppo Iva e il codice fiscale del soggetto (aderente al Gruppo Iva) che pone in essere l'operazione sia dal lato attivo sia dal lato passivo.
- Il credito Iva maturato dal Gruppo non può invece essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte/contributi dei partecipanti.
- L'opzione per il Gruppo Iva deve essere presentata entro il 15 novembre 2018. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio 2019.

INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO IDONEI AI FINI DELLA DETRAZIONE IVA E DELLA DEDUZIONE DEL COSTO RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE (PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 04/04/2018)

Ai fini della detrazione Iva e della deduzione del costo relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione si considerano idonei i seguenti mezzi di pagamento:

- Addebito diretto;
- Bonifico bancario o postale
- Bollettino postale;
- Carte di debito e di credito.

Viene chiarito che risulta possibile effettuare il pagamento anche in momento diverso dalla cessione; come potrebbe accadere nei contratti di «netting», laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche e continuative in favore dell'utente, il quale utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Naturalmente i rapporti tra società petrolifera e utente e i rapporti tra distributore e società petrolifera dovranno essere regolati con gli strumenti di pagamento di cui sopra.

Rimangono valide anche i sistemi di ricarica «carte a consumo» purché la ricarica venga documentata da fattura elettronica e regolata dagli strumenti di pagamento di cui sopra.

FATTURAZIONE ELETTRONICA (PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 30 APRILE 2018)

- La legge Finanziaria 2018 ha previsto l'obbligo della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 per tutti gli i soggetti passivi iva residenti o identificati in Italia. L'obbligo non riguarda invece le operazioni effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
- Detto obbligo risulta anticipato a partire del 1° luglio 2018 per la cessione di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione da parte di soggetti iva e per le prestazioni rese dai subappaltatori/subcontraenti nell'ambito di appalti pubblici.
- La norma esplicita la possibilità di adottare vari formati di fattura elettronica, purché basati su standard riconosciuti nell'ambito europeo, i quali devono obbligatoriamente essere veicolati tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L'invio del documento a quest'ultimo può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure tramite un intermediario, ferma restando la responsabilità sull'operazione effettuata che resta in capo al fornitore.
- La fattura elettronica è rappresentata da un file in formato .xml che dovrà essere emessa e deve contenere le informazioni di cui agli articoli 21 e 21 bis del DPR 633/72.
- Per l'emittente, la data di emissione e di esigibilità dell'imposta risulta quella apposta sulla fattura e risultante dal tracciato xml. L'emissione vera e propria della fattura si ha tuttavia solamente all'atto del superamento dei controlli formali realizzati dal Sdi (sistema di interscambio) con l'invio all'emittente, al momento della consegna al destinatario, di una ricevuta contenente le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito o messa a disposizione del file strutturato.

SEGUE

- Per l'emittente, la data di emissione e di esigibilità dell'imposta risulta quella apposta sulla fattura e risultante dal tracciato xml. L'missione vera e propria della fattura si ha tuttavia solamente all'atto del superamento dei controlli formali realizzati dal Sdi (sistema di interscambio) con l'invio all'emittente, al momento della consegna al destinatario, di una ricevuta contenete le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito o messa a disposizione del file strutturato.
- Per il destinatario, invece, la fattura si ha per ricevuta nel momento in cui risulta essergli stata recapitata, ciò dipende dal canale di trasmissione utilizzato. In caso di utilizzo della casella Pec, la data di consegna coincide con quella presente all'interno della ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore Pec del soggetto ricevente. Se si utilizza il canale accreditato sdicoop, la data è quella indicata all'interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente, mentre con il protocollo ftp la data da considerare è quella in cui termina con successo la trasmissione del supporto.
- In caso, di mancato recapito la fattura al destinatario per problemi tecnici, il Sdi informa l'emittente il quale è tenuto a comunicare al destinatario la disponibilità della fattura. In questa ipotesi la data di ricezione, ai soli fini della detraibilità iva, coincide per il destinatario con il momento in cui il cessionario/committente entra nella sua area riservata e prende visione della fattura.
- L'obbligo di digitalizzazione riguarderà anche le note di variazioni e le autofatture che il committente, cessionario è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista per chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8 DEL 30 APRILE 2018 – NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 1° luglio 2018 e riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione. Non riguarderà la cessione di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Se oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri beni, la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico.

Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all'acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.

Non risulta obbligatorio l'inserimento in fattura della targa, modello dell'auto anche se ciò potrebbe risultare utile ai fini della tracciabilità della spesa e quindi ai fini della deducibilità del costo.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 9993 DEL 24 APRILE 2018

L'amministrazione non può disconoscere la deducibilità delle quote di ammortamento se il costo originario è stato iscritto in un esercizio non più accertabile.

Secondo la Cassazione i termini di decadenza dell'art. 43 del DPR 600/73 ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, vanno riferiti, nel caso di accertamento riguardante costi riferiti su più anni e quote di ammortamento, non più a ogni singolo esercizio in cui avviene la deduzione ma a quello in cui il costo che viene disconosciuto è stato originariamente iscritto in bilancio.

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE 10029 DEL 24 APRILE 2018

L'integrazione della dichiarazione può avvenire solo se si dimostra il carattere essenziale e riconoscibile dell'errore. Se il contribuente non indica, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta per la ricerca scientifica, non risulta possibile presentare una dichiarazione integrativa per farne valere la spettanza, essendo la questione oggetto di una volontà negoziale non modificabile.

Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it